# ATTI DELLA SANTA SEDE

Congregazione per la Dottrina della fede, Rescritto di promulgatione delle nuove norme, 21 maggio 2010.\*

# Rescriptum ex Audientia

Summus Pontifex Benedictus XVI benigne annuit precibus Congregationis pro Doctrina Fidei ut *Normae de gravioribus delictis* eidem Congregationi reservatis, Litteris Apostolicis Motu Proprio sub inscriptione «Sacramentorum sanctitatis tutela» datis a venerabili Servo Dei Ioanni Paulo II die xxx mensis Aprilis anno Domini mmi promulgatae, emendentur iuxta sequentem editionem typicam quae in *Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali* promulgari et publici iuris fieri iussit ea mente ut illico ligent, contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, non obstantibus.

Die xxI mensis Maii anno Domini ммх.

Guglielmus Cardinalis Levada Praefectus

> ALOISIUS FRANCISCUS LADARIA, S. I. Archiep. Tit. Thibicensis
>
> A Secretis

Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella Lettera Apostolica motu proprio data Sacramentorum sanctitatis tutela; Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede; e Nuovo testo delle Normae de gravioribus delictis, 21 maggio 2010.

A DISTANZA di nove anni dalla promulgazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data «Sacramentorum sanctitatis tutela», concernente le Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della

\* Vedi, dopo il rescritto, la lettera, la "relazione" in essa annunciata e le norme riviste, la nota di D. Cito, Note alle nuove norme sui "Delicta graviora". I documenti sono pubblicati in http://www.vatican.va/resources/resources\_lettera-modifiche\_it.html; http://www.vatican.va/resources/resources\_rel-modifiche\_it.html; e http://www.vatican.va/ resources/resources\_norme\_it.html; adesso anche in AAS 102 (2010) 419-434.

Fede, questo Dicastero ha ritenuto necessario procedere ad una riforma del testo normativo citato, emendandolo non nella sua interezza, bensì solamente in alcune sue parti, al fine di migliorarne l'operatività concreta.

Dopo un attento e accurato studio delle riforme proposte, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede sottoponevano al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni che, con decisione del 21 maggio 2010, lo stesso Sommo Pontefice approvava, ordinandone la promulgazione.

Alla presente Lettera è allegata una breve Relazione in cui vengono esposti gli emendamenti apportati al testo della normativa sopra indicata, ciò al fine di rendere più immediatamente individuabili gli stessi.

Dal Palazzo del Sant'Uffizio, 21 maggio 2010

Gulielmus Cardinalis Levada *Praefectus* Aloisius Franciscus Ladaria Ferrer *a Secretis* 

Congregazione per la Dottrina della Fede, Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 21 maggio 2010

NEL nuovo testo delle Normae de gravioribus delictis, così come modificato a seguito della decisione del Romano Pontefice Benedetto XVI del 21 maggio 2010, sono presenti vari emendamenti sia nella parte concernente le norme sostanziali, sia in quella afferente le norme processuali.

Le modifiche introdotte nel testo normativo sono le seguenti:

- A) a seguito della concessione, ad opera del Santo Padre Giovanni Paolo II, in favore della Congregazione per la Dottrina della Fede, di alcune facoltà, successivamente confermate dal successore Benedetto XVI in data 6 maggio 2005, sono stati inseriti:
- 1. il diritto, previo mandato del Romano Pontefice, di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi e altre persone fisiche di cui ai cann. 1405 § 3 CIC e 1061 CCEO (art. 1 § 2);
- 2. l'ampliamento del termine di prescrizione dell'azione criminale, che è stato portato ad anni venti, salvo sempre il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogarvi (art. 7);
- 3. la facoltà di concedere al personale del Tribunale e agli Avvocati e Procuratori la dispensa dal requisito del sacerdozio e da quello della laurea in diritto canonico (art. 15);
- 4. la facoltà di sanare gli atti in caso di violazione delle sole leggi processuali ad opera dei Tribunali inferiori, salvo il diritto di difesa (art. 18);

- 5. la facoltà di dispensare dalla via processuale giudiziale, e cioè di procedere per decretum extra iudicium: in tal caso la Congregazione per la Dottrina della Fede, valutata la singola fattispecie, decide di volta in volta, ex officio o su istanza dell'Ordinario o del Gerarca, quando autorizzare il ricorso alla via extragiudiziale (in ogni caso, per l'irrogazione delle pene espiatorie perpetue occorre il mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede) (art. 21 § 2 n. 1);
- 6. la facoltà di presentare direttamente il caso al Santo Padre per la dimissio e statu clericali o per la depositio, una cum dispensatione a lege caelibatus: in tale ipotesi, salva sempre la facoltà di difesa dell'accusato, oltre all'estrema gravità del caso, deve risultare manifestamente la commissione del delitto oggetto di esame (art. 21 § 2 n. 2);
- 7. la facoltà di ricorrere al superiore grado di giudizio della Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, in caso di ricorsi contro provvedimenti amministrativi, emanati o approvati dai gradi inferiori della medesima Congregazione, concernenti i casi di delitti riservati (art. 27).
- B) Sono state inoltre inserite nel testo ulteriori modifiche, e segnatamente:
- 8. sono stati introdotti i delicta contra fidem, cioè eresia, apostasia e scisma, relativamente ai quali è stata in particolare prevista la competenza dell'Ordinario, *ad normam iuris*, a procedere giudizialmente o *extra iudicium* in prima istanza, salvo il diritto di appellare o ricorrere innanzi alla Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 1 § 1 e art. 2);
- 9. nei delitti contro l'Eucaristia, le fattispecie delittuose dell'*attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis*, di cui al can. 1378 § 2 n. 1 CIC, e la simulazione di essa, di cui al can. 1379 CIC e al can. 1443 CCEO, non sono più considerate unitariamente sotto lo stesso numero, bensì sono apprezzate separatamente (art. 3 § 1 nn. 2 e 3 );
- 10. sempre nei delitti contro l'Eucaristia, sono stati eliminati, rispetto al testo precedentemente in vigore, due incisi, precisamente: "alterius materiae sine altera", e "aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem", sostituiti, rispettivamente, con "unius materiae vel utriusque" e con "aut extra eam" (art.  $3 \ 2$ );
- 11. nei delitti contro il sacramento della Penitenza, sono state introdotte le fattispecie delittuose di cui al can. 1378 § 2 n. 2 CIC (tentare di impartire l'assoluzione sacramentale, non potendo darla validamente, o l'ascoltare la confessione sacramentale) e ai cann. 1379 CIC e 1443 CCEO (simulazione dell'assoluzione sacramentale) (art. 4 § 1 nn. 2 e 3 );

12. sono state inserite le fattispecie della violazione indiretta del sigillo sacramentale (art.  $4 \$  1 n. 5) e della captazione e divulgazione, commesse maliziosamente, delle confessioni sacramentali (*iuxta* decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 23 settembre 1988) (art.  $4 \$  2);

13. è stata introdotta la fattispecie penale dell'attentata ordinazione sacra di una donna, secondo quanto stabilito nel decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007 (art. 5);

14. nei *delicta contra mores*: si è equiparato al minore la persona maggiorenne che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, il tutto con espressa limitazione al numero in parola (art. 6 § 1 n. 1);

15. si è aggiunta, inoltre, la fattispecie comprendente l'acquisizione, la detenzione o la divulgazione, a clerico turpe patrata, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori degli anni 14 (art. 6  $\S$  1 n. 2);

16. si è chiarito che i *munera processui praeliminaria* possono, e non già debbono, essere adempiuti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 17);

17. si è introdotta la possibilità di adottare le misure cautelari, di cui al can. 1722 CIC e al can. 1473 CCEO, anche durante la fase dell'indagine previa (art. 19).

Dal Palazzo del Sant'Uffizio, 21 maggio 2010

Gulielmus Cardinalis Levada Praefectus

> + Luis F. Ladaria, S.I. Arcivescovo tit. di Thibica Segretario

Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nuovo testo delle* Normae de gravioribus delictis, 21 maggio 2010.

#### Pars Prima

## NORMAE SUBSTANTIALES

Art. 1

§ 1. Congregatio pro Doctrina Fidei, ad normam art. 52 Constitutionis Apostolicae *Pastor bonus* [1], cognoscit delicta contra fidem et delicta graviora,

[1] Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica Pastor bonus, De Romana Curia, 28 iunii

tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit, salva competentia Paenitentiariae Apostolicae [2] et firma manente *Agendi ratio in doctrinarum examine*.[3]

- § 2. In delictis de quibus in § 1 Congregationi pro Doctrina Fidei ius est, de mandato Romani Pontificis, iudicandi Patres Cardinales, Patriarchas, Legatos Sedis Apostolicae, Episcopos, necnon alias personas physicas de quibus in can. 1405 § 3 Codicis Iuris Canonici [4] et in can. 1061 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [5].
- § 3. Delicta reservata de quibus in § 1 Congregatio pro Doctrina Fidei cognoscit ad normam articulorum qui sequuntur.

#### Art. 2

§ 1. Delicta contra fidem, de quibus in art. 1, sunt haeresis, apostasia atque schisma, ad normam cann. 751 [6] et 1364 [7] Codicis Iuris Canonici

1988, art. 52, in AAS 80 (1988) 874: «Delicta contra fidem necnon graviora delicta, tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, cognoscit atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit».

- [2] Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica *Pastor bonus*, De Romana Curia, 28 iunii 1988, art. 118, in *AAS* 80 (1988) 890: «Pro foro interno, tum sacramentali tum non sacramentali, absolutiones, dispensationes, commutationes, sanationes, condonationes aliasque gratias eadem largitur».
- [3] Congregatio pro Doctrina Fidei, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29 iunii 1997, in AAS 89 (1997) 830-835.
  - [4] Codex Iuris Canonici, can. 1405 § 3. Rotae Romanae reservatur iudicare:
  - 1° Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419 § 2;
- 2° Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii;
- $3^{\circ}$  dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent.
- [5] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1061 Coram tribunalibus Sedis Apostolicae conveniri debent personae, quae auctoritatem superiorem infra Romanum pontificem non habent, sive sunt personae physicae in ordine episcopatus non constitutae sive sunt personae iuridicae salvo can. 1063  $\S$  4 nn. 3 et 4.
- [6] Codex Iuris Canonici, can. 751 Dicitur haeresis, pertinax, post receptum baptismum, alicuius veritatis fide divina et catholica credendae denegatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianae ex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio.
- [7] Codex Iuris Canonici, can. 1364 § 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis, de quibus in can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3, puniri. § 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet, aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu clericali.

et cann. 1436 § 1 [8] et 1437 [9] Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium.

 $\S$  2. In casibus de quibus in  $\S$  1 Ordinarii vel Hierarchae est, ad normam iuris, excommunicationem latae sententiae, si casus ferat, remittere, processum sive iudicialem in prima instantia sive per decretum extra iudicium agere, salvo iure appellandi seu recurrendi ad Congregationem pro Doctrina Fidei

# Art. 3

- $\S$  1. Delicta graviora contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti, Congregationi pro Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt:
- 1° abductio vel retentio in sacrilegum finem, aut abiectio consecratarum specierum [10], de quibus in can. 1367 Codicis Iuris Canonici [11] et in can. 1442 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [12];
- 2° attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can. 1378 § 2 n. 1 Codicis Iuris Canonici [13];
- 3° simulatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can. 1379 Codicis Iuris Canonici [14] et in can. 1443 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [15];
- [8] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1436 § 1. Qui aliquam veritatem fide divina et catholica credendam denegat vel eam in dubium ponit aut fidem christianam ex toto repudiat et legitime monitus non resipiscit, ut haereticus aut apostata excommunicatione maiore puniatur, clericus praeterea aliis poenis puniri potest non exclusa depositione.
- [9] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1437 Qui subiectionem supremae Ecclesiae auctoritati aut communionem cum christifidelibus eidem subiectis detrectat et legitime monitus oboedientiam non praestat, ut schismaticus excommunicatione maiore puniatur.
- [10] Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Responsio ad propositum dubium, 4 iunii 1999 in AAS 91 (1999) 918.
- D. Utrum in can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum «abicere» intellegatur tantum ut actus proiciendi necne.
  - R. Negative et ad mentem.

Mens est quamlibet actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem censendam esse inclusam in verbo «abicere».

- [11] Codex Iuris Canonici, can. 1367 Qui species consecratas abicit aut in sacrilegum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus praeterea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali, puniri potest.
- [12] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1442 Qui Divinam Eucharistiam abiecit aut in sacrilegum finem abduxit vel retinuit, excommunicatione maiore puniatur et, si clericus est, etiam aliis poenis non exclusa depositione.
- [13] Codex Iuris Canonici, can. 1378  $\S$  2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit:
- 1° qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam eucharistici Sacrificii actionem
- [14] *Codex Iuris Canonici*, can. 1379 Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur.

- 4° vetita in can. 908 Codicis Iuris Canonici [16] et in can. 702 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [17] eucharistici Sacrificii concelebratio, de qua in can. 1365 Codicis Iuris Canonici [18] et in can. 1440 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [19], una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem.
- § 2. Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum quod consistit in consecratione in sacrilegum finem unius materiae vel utriusque in eucharistica celebratione, aut extra eam[20]. Qui hoc delictum patraverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa dimissione vel depositione.

#### Art. 4

- § 1. Delicta graviora contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, Congregationi pro Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt:
- 1° absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1378 § 1 Codicis Iuris Canonici [21] et in can. 1457 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [22];
- $2^{\circ}$  attentatio sacramentalis absolutionis vel vetita confessionis auditio de quibus in can. 1378 § 2 n. 2 Codicis Iuris Canonici [23];
- 3° simulatio sacramentalis absolutionis de qua in can. 1379 Codicis Iuris Canonici [24] et in can. 1443 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [25];
- [15] *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, can. 1443 Qui Divinae Liturgiae vel aliorum sacramentorum celebrationem simulavit, congrua poena puniatur non exclusa excommunicatione maiore.
- [16] *Codex Iuris Canonici*, can. 908 Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacerdotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium, Eucharistiam concelebrare.
- [17] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 702 Sacerdotes catholici vetiti sunt una cum sacerdotibus vel ministris acatholicis Divinam Liturgiam concelebrare.
- [18] Codex Iuris Canonici, can. 1365 Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniat
- [19] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1440 Qui normas iuris de communicatione in sacris violat, congrua poena puniri potest.
- [20] *Codex Iuris Canonici*, can. 927 Nefas est, urgente etiam extrema necessitate, alteram materiam sine altera, aut etiam utramque extra eucharisticam celebrationem, consecrare.
- [21] *Codex Iuris Canonici*, can. 1378 § 1. Sacerdos qui contra praescriptum can. 977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit.
- [22] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1457 Sacerdos, qui complicem in peccato contra castitatem absolvit, excommunicatione maiore puniatur firmo can. 728 § 1, n. 2.
- [23] Codex Iuris Canonici, can. 1378  $\S$  2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus, suspensionis incurrit: ... 2° qui, praeter casum de quo in  $\S$  1, cum sacramentalem absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel sacramentalem confessionem audit.
- [24] *Codex Iuris Canonici*, can. 1379 Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur.
  - [25] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1443 Qui Divinae Liturgiae vel aliorum

- 4° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1387 Codicis Iuris Canonici [26] et in can. 1458 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [27], si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur;
- 5° violatio directa et indirecta sigilli sacramentalis, de qua in can. 1388 § 1 Codicis Iuris Canonici [28] et in can. 1456 § 1 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [29];
- $\S$  2. Firmo praescripto  $\S$  1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captione quovis technico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a paenitente dicuntur. Qui hoc delictum patraverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione [30].

# Art. 5

Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius attentatae sacrae ordinationis mulieris:

- $1^{\circ}$  firmo praescripto can. 1378 Codicis Iuris Canonici, tum qui sacrum ordinem conferre attentaverit tum mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit;
- 2° si vero qui mulieri sacrum ordinem conferre vel mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit, christifidelis fuerit Codici Canonum Ecclesiarum Orientalium subiectus, firmo praescripto can. 1443 eiusdem Codicis, excommunicatione maiore puniatur, cuius remissio etiam reservatur Sedi Apostolicae;

sacramentorum celebrationem simulavit, congrua poena puniatur non exclusa excommunicatione maiore.

- [26] Codex Iuris Canonici, can. 1387 Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum sollicitat, pro delicti gravitate, suspensione, prohibitionibus, privationibus puniatur, et in casibus gravioribus dimittatur e statu clericali.
- [27] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1458 Sacerdos, qui in actu vel occasione vel praetextu confessionis paenitentem ad peccatum contra castitatem sollicitavit, congrua poena puniatur non exclusa depositione.
- [28] Codex Iuris Canonici, can. 1388  $\S$  1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum, pro delicti gravitate puniatur.
- [29] *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, can. 1456 § 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violavit, excommunicatione maiore puniatur firmo can. 728, § 1, n. 1; si vero alio modo hoc sigillum fregit, congrua poena puniatur.
- [30] Congregatio pro Doctrina Fidei, Decretum de sacramenti Paenitentiae dignitate tuenda, 23 septembris 1988, in AAS 80 (1988) 1367.

3° si vero reus sit clericus dimissione vel depositione puniri poterit [31].

#### Art. 6

- $\S$  1. Delicta graviora contra mores, Congregationi pro Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt:
- 1° delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum; in hoc numero minori aequiparatur persona quae imperfecto rationis usu habitu pollet;
- 2° comparatio vel detentio vel divulgatio imaginum pornographicarum minorum infra aetatem quattuordecim annorum quovis modo et quolibet instrumento a clerico turpe patrata.
- § 2. Clericus qui delicta de quibus in § 1 patraverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa dimissione vel depositione.

### Art. 7

- $\S$  1. Salvo iure Congregationis pro Doctrina Fidei a praescriptione derogandi pro singulis casibus, actio criminalis de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis praescriptione exstinguitur spatio viginti annorum.
- § 2. Praescriptio decurrit ad normam can. 1362 § 2 Codicis Iuris Canonici [32] et can. 1152 § 3 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [33]. In delicto autem, de quo in art. 6 § 1 n. 1, praescriptio decurrere incipit a die quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit.

#### Pars Altera

## NORMAE PROCESSUALES

#### Titulus 1

De Tribunalis constitutione et competentia

## Art. 8

- § 1. Congregatio pro Doctrina Fidei est Supremum Tribunal Apostolicum pro Ecclesia Latina necnon pro Ecclesiis Orientalibus Catholicis ad cognoscenda delicta articulis praecedentibus definita.
- § 2. Hoc Supremum Tribunal cognoscit etiam alia delicta, de quibus reus a Promotore Iustitiae accusatur ratione conexionis personae et complicitatis.
- $\S$  3. Sententiae huius Supremi Tribunalis, latae intra limites propriae competentiae, Summi Pontificis approbationi non subiciuntur.
- [31] Congregatio pro Doctrina Fidei, Decretum generale de delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris, 19 decembris 2007, in AAS 100 (2008) 403.
- [32] *Codex Iuris Canonici*, can. 1362 § 2. Praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit.
- [33] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1152 § 3. Praescriptio decurrit ex die, quo delictum patratum est, vel, si delictum est permanens vel habituale, ex die, quo cessavit.

#### Art. 9

- § 1. Iudices huius Supremi Tribunalis sunt ipso iure Patres Congregationis pro Doctrina Fidei.
- § 2. Patrum collegio, primus inter pares, praeest Congregationis Praefectus et, munere Praefecti vacante aut ipso Praefecto impedito, eius munera explet Congregationis Secretarius.
- § 3. Praefecti Congregationis est nominare etiam alios iudices stabiles vel deputatos.

#### Art. 10

Iudices nominati sacerdotes sint oportet, maturae aetatis, laurea doctorali in iure canonico praediti, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari, licet munus iudiciale vel consultivum apud aliud Dicasterium Romanae Curiae simul exerceant.

#### Art. 11

Ad accusationem exhibendam et sustinendam Promotor Iustitiae constituitur, qui sit sacerdos, laurea doctorali in iure canonico praeditus, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclarus, qui officium suum in omnibus iudicii gradibus expleat.

## Art. 12

Ad munera Notarii et Cancellarii, deputantur sacerdotes, sive huius Congregationis Officiales sive externi.

## Art. 13

Advocati et Procuratoris munere fungitur sacerdos, laurea doctorali in iure canonico praeditus, qui a Praeside collegii adprobatur.

#### Art. 14

In aliis Tribunalibus vero, pro causis de quibus in his normis, munera Iudicis, Promotoris Iustitiae, Notarii atque Patroni tantummodo sacerdotes valide explere possunt.

# Art. 15

Firmo praescripto can. 1421 Codicis Iuris Canonici [34] et can. 1087 Codicis

<sup>[34]</sup> Codex Iuris Canonici, can. 1421 - § 1. In dioecesi constituantur ab Episcopo iudices dioecesani, qui sint clerici.

<sup>§ 2.</sup> Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad collegium efformandum.

<sup>§ 3.</sup> Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores vel saltem licentiati.

Canonum Ecclesiarum Orientalium [35], Congregationi pro Doctrina Fidei licet dispensationes concedere e requisitis sacerdotii necnon laureae doctoralis in jure canonico.

#### Art. 16

Quoties Ordinarius vel Hierarcha notitiam saltem verisimilem habeat de delicto graviore, investigatione praevia peracta, eam significet Congregationi pro Doctrina Fidei quae, nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet, Ordinarium vel Hierarcham ad ulteriora procedere iubet, firmo tamen, si casus ferat, iure appellandi contra sententiam primi gradus tantummodo ad Supremum Tribunal eiusdem Congregationis.

### Art. 17

Si casus ad Congregationem directe deferatur, investigatione praevia haud peracta, munera processui praeliminaria, quae iure communi ad Ordinarium vel Hierarcham spectant, ab ipsa Congregatione adimpleri possunt.

### Art. 18

Congregatio pro Doctrina Fidei, in causis ad eam legitime deductis, actus sanare potest, salvo iure defensionis, si leges mere processuales violatae fuerint a Tribunalibus inferioribus ex mandato eiusdem Congregationis vel iuxta art. 16 agentibus.

# Art. 19

Firmo iure Ordinarii vel Hierarchae, ab investigatione praevia inchoata, imponendi quae in can. 1722 Codicis Iuris Canonici [36] vel in can. 1473 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [37] statuuntur, etiam Praeses Tribuna-

- [35] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1087 § 1. In eparchia nominentur ab Episcopo eparchiali iudices eparchiales, qui sint clerici.
- § 2. Patriarcha consulta Synodo permanenti vel Metropolita, qui Ecclesiae metropolitanae sui iuris praeest, consultis duobus Episcopis eparchialibus ordinatione episcopali senioribus permittere potest, ut etiam alii christifideles iudices nominentur, ex quibus suadente necessitate unus assumi potest ad collegium efformandum; in ceteris casibus hac in re adeatur Sedes Apostolica.
- § 3. Iudices sint integrae famae, in iure canonico doctores vel saltem licentiati, prudentia et iustitiae zelo probati.
- [36] Codex Iuris Canonici, can. 1722 Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tutandum, potest Ordinarius, audito promotore iustitiae et citato ipso accusato, in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo officio et munere ecclesiastico arcere, ei imponere vel interdicere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam sanctissimae Eucharistiae participationem prohibere; quae omnia, causa cessante, sunt revocanda, eaque ipso iure finem habent, cessante processu poenali.
- [37] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1473 Ad scandala praevenienda, ad testium libertatem protegendam et ad iustitiae cursum tuendum potest Hierarcha audito pro-

lis pro Turno, ad instantiam Promotoris Iustitiae, eandem habet potestatem sub iisdem condicionibus in ipsis canonibus determinatis.

Art. 20

Supremum Tribunal Congregationis pro Doctrina Fidei iudicat in secunda instantia:

- 1° causas a Tribunalibus inferioribus in prima instantia iudicatas;
- 2° causas ab eodem Supremo Tribunali Apostolico in prima instantia definitas.

Titulus 11

De ordine iudiciario

Art. 21

- $\S$ 1. Delicta graviora Congregationi pro Doctrina Fidei reservata, in processu iudiciali persequenda sunt.
  - § 2. Attamen Congregationi pro Doctrina Fidei licet:
- 1° in singulis casibus, ex officio seu ex instantia Ordinarii vel Hierarchae, decernere ut per decretum extra iudicium de quo in can. 1720 Codicis Iuris Canonici [38] et in can. 1486 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium [39] procedatur; ea tamen mente ut poenae expiatoriae perpetuae solummodo de mandato Congregationis pro Doctrina Fidei irrogentur;
- 2° casus gravissimos, ubi, data reo facultate sese defendendi, de delicto patrato manifeste constat, directe ad decisionem Summi Pontificis quoad

motore iustitiae et citato ipso accusato in quolibet statu et grado iudicii poenalis accusatum ab exercitio ordinis sacri, officii, ministerii vel alterius muneris arcere, ei imponere vel prohibere commorationem in aliquo loco vel territorio, vel etiam publicam Divinae Eucharistiae susceptione prohibere; quae omnia causa cessante sunt revocanda et ipso iure finem habent cessante iudicio poenali.

- [38] Codex Iuris Canonici, can. 1720 Si Ordinarius censuerit per decretum extra iudicium esse procedendum:
- 1° reo accusationem atque probationes, data facultate sese defendendi, significet, nisi reus, rite vocatus, comparere neglexerit;
  - 2° probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat;
- 3° si de delicto certo constet neque actio criminalis sit extincta, decretum ferat ad normam cann. 1342-1350, expositis, breviter saltem, rationibus in iure et in facto.
- [39] Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 1486 § 1. Ad validitatem decreti, quo poena irrogatur, requiritur, ut:
- 1° accusatus de accusatione atque probationibus certior fiat data sibi opportunitate ius ad sui defensionem plene exercendi, nisi ad normam iuris citatus comparere neglexit;
- 2° discussio oralis inter Hierarcham vel eius delegatum et accusatum habeatur praesentibus promotore iustitiae et notario;
  - 3° in ipso decreto exponatur, quibus rationibus in facto et in iure punitio innitatur.
- $\S$  2. Poenae autem, de quibus in can. 1426,  $\S$  1, sine hac procedura imponi possunt, dummodo de earum acceptatione ex parte rei scripto constet.

dimissionem e statu clericali vel depositionem una cum dispensatione a lege caelibatus deferre.

#### Art. 22

Praefectus Turnum trium vel quinque iudicum ad causam cognoscendam constituat.

### Art. 23

Si in gradu appellationis Promotor Iustitiae accusationem specifice diversam afferat, hoc Supremum Tribunal potest, tamquam in prima instantia, illam admittere et de ea judicare.

#### Art. 24

- $\S$  1. In causis ob delicta, de quibus in art. 4  $\S$  1, Tribunal nomen denuntiantis sive accusato sive etiam eius Patrono significare non potest, nisi denuntians expresse consenserit.
- $\hat{\S}$  2. Idem Tribunal perpendere debet peculiare momentum circa denuntiantis credibilitatem.
- § 3. Animadvertendum tamen est ut quodvis periculum violandi sigillum sacramentale omnino vitetur.

# Art. 25

Si quaestio incidens exoriatur, Collegium per decretum rem expeditissime definiat

#### Art. 26

- § 1. Salvo iure ad hoc Supremum Tribunal appellandi, instantia apud aliud Tribunal quovis modo finita, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio quam primum transmittantur.
- § 2. Promotoris Iustitiae Congregationis ius sententiam impugnandi decurrit a die qua sententia primae instantiae ipsi Promotori nota facta sit.

## Art. 27

Adversus actus administrativos singulares in casibus de delictis reservatis, a Congregatione pro Doctrina Fidei latos vel probatos, habetur recursus, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium interpositus, ad Congregationem Ordinariam eiusdem Dicasterii seu Feriam IV quae videt de merito ac de legitimitate, remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae *Pastor bonus* [40].

[40] Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica *Pastor bonus*, De Romana Curia, 28 iunii 1988, art. 123, in *AAS* 80 (1988) 891: «§ 1. Praeterea [Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae] cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium triginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ip-

#### Art. 28

Res judicata habetur:

- 1° si sententia in secunda instantia prolata fuerit;
- 2° si appellatio adversus sententiam non fuerit intra mensem proposita;
- 3° si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit;
  - 4° si lata fuerit sententia ad normam art. 20.

### Art. 29

- § 1. Expensae iudiciales solvantur prout sententia statuerit.
- $\S$  2. Si reus expensas solvere non valeat, ea<br/>edem solvantur ab Ordinario vel Hierarcha causae.

### Art. 30

- § 1. Huiusmodi causae secreto pontificio subiectae sunt [41].
- § 2. Quicumque secretum violaverit, vel ex dolo aut gravi neglegentia, accusato vel testibus aliud damnum intulerit, ad instantiam partis laesae vel etiam ex officio, congruis poenis a Turno superiore puniatur.

## Art. 31

Hisce in causis, una cum praescriptis harum normarum, quibus omnia Tribunalia Ecclesiae Latinae et Ecclesiarum Orientalium Catholicarum tenentur, canones quoque de delictis et poenis necnon de processu poenali utriusque Codicis applicandi sunt.

sis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit. § 2. In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum. § 3. Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae Dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem Dicasteria».

[41] Secretaria Status, Rescriptum ex Audientia SS.mi *Il 4 febbraio*, quo Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur, 30 aprilis 1999, *Regolamento generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, art. 36 § 2, in *AAS* 91 (1999) 646: «Con particolare cura sarà osservato il segreto pontificio, a norma dell'Istruzione *Secreta continere* del 4 febbraio 1974».

Secretaria Status seu Papalis, Rescriptum ex Audientia, instructio *Secreta continere*, De secreto pontificio, 4 februarii 1974, in *AAS* 66 (1974) 89-92:

- «Art. 1.- Secreto pontificio comprehenduntur: ...
- 4) Denuntiationes extra iudicium acceptae circa delicta contra fidem et contra mores, et circa delicta contra Paenitentiae sacramentum patrata, nec non processus et decisio, quae ad hasce denuntiationes pertinent, salvo semper iure eius, qui ad auctoritatem delatus est, cognoscendae denuntiationis, si id necessarium ad propriam defensionem fuerit. Denuntiantis autem nomen tunc tantum patefieri licebit, cum auctoritati opportunum videatur ut denuntiatus et is, qui eum denuntiaverit, simul compareant; ...» (p. 90).

# Nota alle nuove norme sui "Delicta graviora"

#### Premessa

L 15 luglio 2010, mediante la loro pubblicazione sul sito internet della Santa Sede, sono apparse le modifiche al motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis tutela*, già annunciate nei mesi precedenti<sup>1</sup> e approvate dal Papa il 21 maggio.\*

Prima di soffermarmi sulle modifiche apportate alle norme sostanziali e processuali della prima versione del motu proprio, in vigore dal 31 aprile 2001,<sup>2</sup> desidero ora sottolineare come le modalità che hanno accompagnato la pubblicazione di queste norme rappresentino un punto di svolta nella prassi della Santa Sede, tanto più significativo se si pensa che riguardano un Dicastero che, non solo nei secoli passati ma anche di recente, si è sempre caratterizzato da uno stretto riserbo anche nei riguardi della normativa adottata, dovuto generalmente alla delicatezza della materie oggetto delle sue competenze.<sup>3</sup>

- \* Mentre era in corso di stampa è stato pubblicato il volume degli *Acta Apostolicae Sedis* del luglio 2010 contenente le norme in esame alle pp. 419-434.
- ¹ Cf. Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali in cui, alla sezione C si afferma: «La CDF ha in corso una revisione di alcuni articoli del Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, al fine di aggiornare il suddetto motu proprio del 2001 alla luce delle speciali facoltà riconosciute alla CDF dai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure». Reperibile in sei lingue su internet all'indirizzo: http://www.vatican.va/resources/resources\_guide-CDF-procedures\_it.html
- <sup>2</sup> Tra i commenti al m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela che sono stati fatti subito dopo la sua pubblicazione cf. V. De Paolis, *Norme* de gravioribus delictis *riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in «Periodica», 91 (2002) 273-312 e più brevemente D. Cito, *Nota al* m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, in «Ius Ecclesiae» 14 (2002) 321-328 che ovviamente non considerano le successive modificazioni. Commenti successivi alle modifiche apportate al motu proprio nel 2002 e nel 2003 si possono trovare in J. Bernal, *Procesos penales canónicos por los delitos más graves. El m.p.* Sacramentorum sanctitatis tutela, in R. Rodríguez Chacón L. Ruano Espina (cur.) "Cuestiones vivas de Derecho matrimonial, procesal y penal canónico. Istituciones canónicas en el marco de la libertad religiosa", Actas de las XXV Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Salamanca 2005, 163-200 e, più di recente, K. Martens, *Les délits les plus graves réservés à la congrégation pour la Doctrine de la Foi*, in «Revue de Droit Canonique» 56 (2009) 201-221.
- <sup>3</sup> Basti pensare non soltanto all'Istruzione *Crimen sollicitationis*, del 1962, precedente immediato del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, il cui sottotiolo diceva: «Servanda diligenter in Archivio secreto Curiae pro norma interna non publicanda nec ullis commentariis augenda», ma anche alle modalità di pubblicazione dello stesso m.p. sugli AAS 93 (2001) 738-739. Il m.p. apparve insieme ad una Epistula della Congregazione per la Dottrina della Fede indirizzata "ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarcas

Innanzitutto va rimarcato il fatto che la notizia delle modifiche era stata ampiamente filtrata alla stampa, preparando quindi l'opinione pubblica alla loro ricezione. Inoltre la collocazione già da alcuni mesi sulla *home page* del sito internet della Santa Sede di un "focus" dedicato esplicitamente al tema dell'abuso dei minori e ad alla corrispondente risposta della Chiesa ha fatto sì che in modo accessibile (anche perché multilingua) e pubblico fossero raccolti documenti certamente di indole e di portata diversa ma che presentano all'opinione pubblica le linee su cui la Chiesa si muove in questo campo offrendo così, a chi lo desideri, un'informazione sufficientemente dettagliata della problematica.<sup>4</sup>

Le modifiche al motu proprio, poi, non sono state semplicemente rese pubbliche in lingua latina ma, al fine di renderle comprensibili anche ai non specialisti, oltre al fatto che sul sito internet le suddette norme sono apparse in sette lingue, esse sono pure accompagnate da quattro documenti ossia: la "Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nella lettera apostolica motu proprio data Sacramentorum sacntitatis tutela", in cinque lingue, datata 21 maggio, a firma del Prefetto e del Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede con cui vengono rese pubbliche le modifiche approvate dal Sommo Pontefice. Questa lettera è anche accompagnata da una Relazione, in sei lingue, che elenca le modifiche introdotte nel nuovo testo delle Norme. Gli altri due

quorum interest", in cui viene riprodotto sinteticamente il contenuto delle norme sostanziali e processuali ma senza la pubblicazione integrale della nuova normativa, cosa che sollevò qualche perplessità. Il m.p. e le sue successive modificazioni fu poi pubblicato da W.H WOESTMAN, Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process, Second Edition Revised and Updates, Ottawa 2003, 303-316, da «Ius Ecclesiae» 16 (2004) 313-321 e da B.F. Pighin, Diritto Penale Canonico, Venezia 2008, 602-618. Per farsi un'idea di come, nel giro di pochi anni, il clima che circondava le norme sui delicta graviora e la loro conoscenza sia cambiato, mi permetto di riportare uno stralcio di un'intervista all'allora Segretario della Congregazione della Dottrina della Fede, mons. Bertone, apparsa sulla rivista 30 Giorni del febbraio 2002 proprio su questo argomento: Domanda: «Perché le nuove norme sui delicta graviora sono state rese note in questa maniera un po' riservata, senza una conferenza stampa e senza la pubblicazione sull'Osservatore Romano?». Risposta: «Capisco che i giornalisti preferiscono una moltiplicazione delle conferenze stampa. Ma l'argomento trattato è molto particolare, molto delicato. Per evitare facili sensazionalismi si è preferito diffonderle per vie ufficiali senza troppa enfasi». Domanda: «A dire il vero anche per le via ufficiali le Norme vere e proprie, quelle sostanziali e quelle procedurali, non sono state pubblicate...». Risposta: «È vero. Vengono mandate ai vescovi e ai superiori religiosi che avendo di questi problemi ne fanno espressa richiesta. La normativa sostanziale comunque è praticamente condensata nella Lettera della Congregazione ai vescovi e pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis. La normativa procedurale, poi riprende le procedure generali fissate dal Codice di Diritto Canonico». Stessa sorte capitò per le modifiche anche profonde alla normativa che furono approvate negli anni 2002 e 2003 e che si conobbero su internet ma senza nessuna ufficialità.

<sup>4</sup> E proprio da questo sito, dove non diversamente indicato, ho preso i testi citati in queste note.

documenti sono un' "Introduzione storica a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede", in tre lingue, che illustra l'evoluzione di questa normativa a partire dal Codice del 1917 e, infine, una Nota di P. Federico Lombardi, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede dal titolo "Il significato della pubblicazione delle nuove *Norme sui delitti più gravi*", in cinque lingue.

A fare da traino a questo profondo mutamento "comunicativo" è stato il terribile delitto dell'abuso sui minori perpetrato da chierici che, con parole di P. Lombardi, proprio per: «la vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest'ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi. È giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l'orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie». <sup>5</sup>

Sebbene l'abuso sui minori commesso da un chierico sia un delitto di particolare odiosità e gravità non è certamente l'unico tra i *delicta graviora*, tuttavia le circostanze storiche dell'epoca presente hanno fatto sì che esso diventasse il volano di tutta la riforma e in certo senso il punto centrale del vigente sistema penale della Chiesa. Al suo perseguimento ed alla sua rapida ed efficace punizione sono infatti modellate non solo le norme processuali del motu proprio e le modifiche man mano intervenute, ma anche un diverso rapporto tra la Chiesa e la comunità politica in questo ambito, improntato non più su una rigida separazione e quasi incomunicabilità, bensì su un modello collaborativo in grado di ottenere una "giustizia" più piena e completa.<sup>6</sup>

- <sup>5</sup> P. F. Lombardi, *Il significato della pubblicazione delle nuove Norme sui delitti più gravi*, in www.vatican.va/resources/resources\_lombardi-nota-norme\_it.html
- <sup>6</sup> In proposito non solo vi è il testo della Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali, in cui si afferma nel parte iniziale dedicata alle procedure preliminari che «Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte», ma anche l'intervista concessa da mons. Charles Scicluna, Promotore di Giustizia della CDF, al quotidiano Avvenire il 13 marzo 2010, e riportata poi in cinque lingue sul sito della Santa Sede in cui, dopo aver ribadito che «la normativa sugli abusi sessuali non è stata mai intesa come divieto di denuncia alle autorità civili», alla domanda che «un'accusa ricorrente fatta alle gerarchie ecclesiastiche è quella di non denunciare anche alle autorità civili i reati di pedofilia di cui vengono a conoscenza», risponde: «In alcuni paesi di cultura giuridica anglosassone, ma anche in Francia, i vescovi, se vengono a conoscenza di reati commessi dai propri sacerdoti al di fuori del sigillo sacramentale della confessione, sono obbligati a denunciarli all'autorità giudiziaria. Si tratta di un dovere gravoso perché questi vescovi sono costretti a compiere un gesto paragonabile a quello compiuto da un genitore che denuncia un proprio figlio. Ciononostante, la nostra indicazione in questi casi è di rispettare la legge». Incalzato nuovamente sui «casi in cui i vescovi non hanno questo obbligo per legge», la risposta è dello stesso tenore: «In questi casi noi non imponiamo ai vescovi di denunciare i

# 1. L'azione di Benedetto XVI

Quanto detto finora non sarebbe stato possibile senza il decisivo apporto di Benedetto XVI<sup>7</sup> che, ancora da Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, richiese facoltà speciali a Giovanni Paolo II che permettessero di rendere la normativa approvata nel 2001 più efficace nel perseguire questi delitti<sup>8</sup> ed in particolare, come si è detto, l'abuso di minori perpetrato da chierici.

Ma è a partire dal cosiddetto Rapporto Murphy, pubblicato in Irlanda nell'autunno 2009, che ha evidenziato una situazione dolorosa di abusi che si era protratta nel tempo e che ha fatto prendere drammaticamente coscienza del problema non circoscrivibile ad alcune zone geografiche ma diffuso a livello planetario, che il Santo Padre ha intrapreso più direttamente un'azione spirituale, pastorale e giuridica per aiutare la Chiesa a sviluppare non solo una nuova sensibilità verso il problema degli abusi sui minori ma anche offrendo criteri orientativi per l'azione dei Pastori. E su questo aspet-

propri sacerdoti, ma li incoraggiamo a rivolgersi alle vittime per invitarle a denunciare quei sacerdoti di cui sono state vittime. Inoltre li invitiamo a dare tutta l'assistenza spirituale, ma non solo spirituale, a queste vittime. In un recente caso riguardante un sacerdote condannato da un tribunale civile italiano, è stata proprio questa Congregazione a suggerire ai denunciatori, che si erano rivolti a noi per un processo canonico, di adire anche alle autorità civili nell'interesse delle vittime e per evitare altri reati». Più di recente, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Angelo Bagnasco, in un'intervista al quotidiano Ilsole 240re dell'11 aprile 2010 è ritornato su questa problematica affermando che: «BenedettoXVI, al quale rinnovo l'affetto e la vicinanza dell'episcopato e dell'intera Chiesa italiana per accuse tanto gratuite quanto infamanti di cui è fatto oggetto, ha intrapreso, non da oggi, una severa azione di autoesame che conduca la Chiesa a purificare se stessa da singoli membri che ne hanno dolorosamente offuscato l'immagine e la credibilità. Ma questa vigorosa opera di pulizia – che comprende ovviamente una leale e corretta cooperazione con la magistratura - non può cancellare la sofferenza e il disincanto delle vittime: bambini e giovani che sono stati traditi nel loro spontaneo affidarsi. Verso ciascuna delle persone violate, verso le loro famiglie, provo vergogna e rimorso, specie in quei casi in cui non sono state ascoltate da chi avrebbe dovuto tempestivamente intervenire. I casi acclarati di non governo e di sottovalutazione dei fatti, quando non addirittura di copertura, dovranno essere rigorosamente perseguiti dentro e fuori la Chiesa e, come già accaduto in alcuni casi, dovranno avere come effetto l'allontanamento e il dimissionamento delle persone coinvolte».

Il testo è reperibile all'indirizzo: www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2010/04/intervista-bagnasco-riotta.shtml.

- <sup>7</sup> Cf. l'intervista al Card. Bagnasco citata in precedenza.
- <sup>8</sup> Le modifiche al m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, avvenute negli anni 2002 e 2003 suscitarono nella dottrina grosse perplessità e sembrarono, anche a chi scrive, poco opportune e perfino lesive dei diritti dell'imputato (cf. *La probità morale nel sacerdozio ministeriale*, in «Fidelium Iura» 13 [2003] pp. 119-133). A distanza di quasi dieci anni devo ammettere invece che sono risultate necessarie per poter tutelare efficacemente la "parte" debole di questo delitto, e che sono proprio le vittime degli abusi, anche in situazioni di scarsa possibilità per la Chiesa di istruire processi tecnicamente adeguati per mancanza di personale preparato.
  - <sup>9</sup> E consultabile on-line all'indirizzo http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PB09000504.

to mi pare doveroso richiamare quanto da lui affermato il 16 settembre 2010 durante il volo che lo ha portato nel Regno Unito perché, nell'indicare le priorità da tenere presente nel perseguire questi delitti ha, una volta ancora, sottolineato che questi crimini sono violenze sulle persone e pertanto la difesa delle vittime prevale su un'ipotetica tutela del buon nome della Chiesa o su altre questioni. Come affermato da Benedetto XVI: «mi sembra che dobbiamo adesso realizzare proprio un tempo di penitenza, un tempo di umiltà, e rinnovare e reimparare un'assoluta sincerità. Quanto alle vittime, direi, tre cose sono importanti. Primo interesse sono le vittime, come possiamo riparare, che cosa possiamo fare per aiutare queste persone a superare questo trauma, a ritrovare la vita, a ritrovare anche la fiducia nel messaggio di Cristo. Cura, impegno per le vittime è la prima priorità con aiuti materiali, psicologici, spirituali. Secondo, è il problema delle persone colpevoli: la giusta pena, escluderli da ogni possibilità di accesso ai giovani, perché sappiamo che questa è una malattia e la libera volontà non funziona dove c'è questa malattia; quindi dobbiamo proteggere queste persone contro se stesse, e trovare il modo di aiutarle e di proteggerle contro se stesse ed escluderle da ogni accesso ai giovani. E il terzo punto è la prevenzione nella educazione e nella scelta dei candidati al sacerdozio. Essere così attenti che secondo le possibilità umane si escludano futuri casi».

Inoltre, sebbene l'intervento centrale del Santo Padre su questa problematica vada ravvisato nell'accorata quanto precisa *Lettera Pastorale* ai cattolici di Irlanda del 19 marzo 2010, in questi mesi non ha mai fatto mancare la sua voce e la sua decisa presa di posizione nei confronti di questo delitto nelle diverse occasioni pastorali determinate soprattutto dai viaggi pastorali da lui effettuati. <sup>10</sup>

<sup>10</sup> E così, in ordine cronologico, si possono richiamare alcune delle parole di Benedetto XVI più significative sull'argomento. «La Chiesa sta facendo, e continuerà a fare, tutto ciò che è in suo potere per indagare sulle accuse, per assicurare alla giustizia i responsabili degli abusi e per mettere in pratica misure efficaci volte a tutelare i giovani in futuro» (viaggio a Malta, 17 aprile 2010);

«questo si è sempre saputo, ma oggi lo vediamo in modo realmente terrificante: che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa e che la Chiesa quindi ha profondo bisogno di ri-imparare la penitenza, di accettare la purificazione, di imparare da una parte il perdono, ma anche la necessità della giustizia. Il perdono non sostituisce la giustizia» (viaggio a Fatima, 11 maggio 2010);

«Un altro argomento che ha ricevuto molta attenzione nei mesi trascorsi e che mina seriamente la credibilità morale dei responsabili della Chiesa è il vergognoso abuso di ragazzi e di giovani da parte di sacerdoti e di religiosi. In molte occasioni ho parlato delle profonde ferite che tale comportamento ha causato, anzitutto nelle vittime ma anche nel rapporto di fiducia che dovrebbe esistere fra sacerdoti e popolo, fra sacerdoti e i loro Vescovi, come pure fra le autorità della Chiesa e la gente. So bene che avete fatto passi molto seri per portare rimedio a questa situazione, per assicurare che i ragazzi siano protetti in maniera efficace da qualsiasi danno, e per affrontare in modo appropriato e trasparente le accuse quando esse sorgono.

Ed è proprio questa lettera, infatti, che ha costituito per molti versi un *punto di svolta* sia intraecclesiale, nel senso di richiamare i doveri di tutti i fedeli, e in particolare dei Pastori, nei confronti della prevenzione e della punizione di questo delitto, sia per quanto concerne le relazioni tra le autorità civili e quelle ecclesiastiche nel fronteggiare questa dolorosa problematica. Certamente il Papa, come aveva già fatto anni fa Giovanni Paolo II, tiene conto del fatto che spesso l'azione dei Pastori era stata influenzata da fattori che impedivano o quantomeno rendevano loro arduo sia la percezione del fenomeno che il poterlo affrontare con mezzi adeguati, <sup>11</sup> anche se «non si può negare che alcuni di voi e dei vostri predecessori avete mancato, a volte gravemente, nell'applicare le norme del diritto canonico codificate da lungo tempo circa i crimini di abusi di ragazzi. Seri errori furono commessi nel trattare le accuse» (n.11).

Tuttavia la *Lettera* del Pontefice guarda alle prospettive presenti e future indicando precise linee di azione che sono state poi ribadite in altre occasioni: «Apprezzo gli sforzi che avete fatto per porre rimedio agli errori del passato e per assicurare che non si ripetano. Oltre a mettere pienamente in atto le norme del diritto canonico nell'affrontare i casi di abuso dei ragazzi, continuate a cooperare con le autorità civili nell'ambito di loro competenza» (n.11). Due sono quindi le direttrici su cui muoversi: l'applicazione rigorosa della normativa canonica esistente, e la collaborazione con le autorità civili.

Ed è proprio alla luce di queste due ultime direttrici che, ritengo, vadano inquadrate le modifiche al motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela,

Avete pubblicamente fatto conoscere il vostro profondo dispiacere per quanto accaduto e per i modi spesso inadeguati con i quali, in passato, si è affrontata la questione. La vostra crescente comprensione dell'estensione degli abusi sui ragazzi nella società, dei suoi effetti devastanti, e della necessità di fornire adeguato sostegno alle vittime, dovrebbe servire da incentivo per condividere, con la società più ampia, la lezione da voi appresa. In realtà, quale via migliore potrebbe esserci se non quella di fare riparazione per tali peccati avvicinandovi, in umile spirito di compassione, ai ragazzi che soffrono anche altrove per gli abusi? Il nostro dovere di prenderci cura della gioventù esige proprio questo e niente di meno. Mentre riflettiamo sulla fragilità umana che questi tragici eventi rivelano in maniera così dura, ci viene ricordato che, per essere guide cristiane efficaci, dobbiamo vivere nella più alta integrità, umiltà e santità» (incontro con i Vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia, 19 settembre 2010).

"«È vero che una mancanza di conoscenza generalizzata della natura del problema, e talvolta anche le consulenze di esperti medici, hanno portato i Vescovi a prendere decisioni che gli eventi successivi hanno mostrato essere sbagliate. Ora state lavorando per stabilire criteri più affidabili, al fine di assicurare che simili errori non vengano ripetuti» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso* ai partecipanti alla riunione interdicasteriale con i Cardinali degli Stati Uniti d'America, 23 aprile 2002, n.2), in http://www.vatican.va/holy\_father/john\_paul\_ii/speeches/2002/april/documents/hf\_jp-ii\_spe\_20020423\_usa-cardinals\_it.html

«Capisco quanto era difficile afferrare l'estensione e la complessità del problema, ottenere informazioni affidabili e prendere decisioni giuste alla luce di consigli divergenti di esperti» BENEDETTO XVI, *Lettera* pastorale ai cattolici di Irlanda, n.11).

«al fine di migliorarne l'operatività concreta», <sup>12</sup> e che a mio avviso giustifica questo lungo preambolo prima di esaminare i concreti mutamenti ad esso apportati.

# 2. Le norme sostanziali

Come è noto, a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore del m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, esso fu oggetto di modifiche ritenute necessarie per consentirne un'efficace applicazione. La prima di esse, datata 7 novembre 2002, concerneva la facoltà di poter di derogare la prescrizione dei *delicta graviora*, fissata in dieci anni da computarsi, se il delitto consisteva nell'abuso di minore, a partire dalla maggiore età della vittima, su motivata richiesta dei Vescovi. A ciò ne seguirono altre, tutte riconfermate il 6 maggio 2005 da Benedetto XVI. Uno degli scopi della pubblicazione delle nuove Norme è stato proprio quello di inserire in modo stabile detti cambiamenti nel testo di legge, in modo da non dover ogni volta richiedere al Santo Padre la conferma di queste facoltà. Pertanto sia nelle norme sostanziali che processuali ritroviamo tutte le modifiche avvenute in precedenza. Ad esse si aggiungono altre specificazioni che verranno sommariamente presentate di seguito. Il motu proprio si presenta ora composta da 31 articoli rispetto ai 26 della prima edizione.

Seguendo l'ordine degli articoli, innanzitutto si può segnalare la modifica che specifica meglio l'ambito "materiale" di competenza della Congregazione della Dottrina della Fede nell'interpretazione dell'art. 52 dalla cost. ap. *Pastor bonus* <sup>13</sup> rispetto a come era stato fatto dal m.p. *Sacramentorum santitatis tutela*. <sup>14</sup> Non solo l'art.1 §1 del m.p. aggiunge l'espressione «delicta contra fidem», <sup>15</sup> ma inserisce pure un art. 2 dove questi delitti *contra fidem* vengono indicati facendo riferimento ai rispettivi canoni dei Codici latino ed orientale. <sup>16</sup> In questi casi la Congregazione agisce in seconda istanza come giudice di appello o di ricorso, lasciando inalterate le competenze dell'Ordinario locale quanto alla remissione della pena ed allo svolgimento in prima istanza del processo giudiziario o amministrativo per la inflizione o la dichiarazione della pena.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica... cit., a firma del Prefetto e del Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, 21 maggio 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> L'art. 52 della cost. ap. *Pastor bonus* così dispone riguardo alla competenza giudiziaria della CDF: «Delicta contra fidem necnon graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa, quae ipsi delata fuerint, cognoscit...»

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Il m.p. affermava che «Approbata a Nobis Agendi ratione in doctrinarum examine, necesse quidem erat pressius definire sive «graviora delicta tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa», lasciando quasi intendere che la competenza sui delitti contro la fede si esaurisse nella Nova agendi ratio.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> La specificazione dei delitti contra fidem mancava, infatti, nella redazione del 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cann. 751 e 1364 CIC; 1436 e 1437 CCEO.

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è affidata pure la competenza penale, nel caso di *delicta graviora*, nei confronti dei Padri Cardinali, Patriarchi, Legati della Sede Apostolica e Vescovi, spettante al Romano Pontefice e quindi su suo previo mandato, ed anche delle altre persone fisiche indicate nel can. 1405 §3 CIC e 1061 CCEO. Quindi un ampliamento stabile delle competenze giudiziarie della Congregazione per la Dottrina della Fede, sebbene limitata ai delitti più gravi, nei confronti del Tribunale della Rota Romana.

Restano inalterati i delitti contro l'Eucaristia benché uno venga riproposto in modo più ordinato, ossia separando l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico dalla sua simulazione giacché i due delitti presuppongono, rispettivamente, che il reo nel primo caso non sia sacerdote, ma invece lo sia nel secondo. La consacrazione per finalità sacrilega viene infine punita sia che riguardi una o tutte e due le specie eucaristiche, sia quando ciò avvenga entro o fuori della celebrazione eucaristica, chiarendo in questo modo la dizione precedente che poteva prestarsi ad equivoci.

Vengono invece ricomprese entro il novero dei delicta graviora un maggior numero di fattispecie delittuose riguardanti il sacramento della penitenza ad indicare la grande cura con cui la Chiesa cerca di proteggere la degna celebrazione di questo sacramento ed anche la relativa frequenza di abusi nella celebrazione o in occasione della confessione. Ai tre delitti indicati nella versione del 2001 del motu proprio, ossia l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto precetto del Decalogo al di fuori del pericolo di morte (can. 1378 §1 CIC e 1457 CCEO), la sollecitazione al peccato contro il sesto precetto del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione (can. 1387 CIC e 1458 CCEO), la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 §1 CIC e 1456 §1 CCEO) era stata aggiunta nel 2003, anche la violazione indiretta del sigillo, a motivo delle difficoltà a discernere in certi casi la violazione diretta da quella indiretta. Nelle modifiche apportate vengono incluse altre tre ipotesi delittuose. Innanzitutto l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione (can. 1378 § 2, 2° CIC), la simulazione dell'assoluzione sacramentale (can. 1379 CIC e 1443 CCEO) ed infine la registrazione o divulgazione attraverso i mezzi di comunicazione sociale di quanto detto nella confessione, vera o falsa che sia, dal penitente o dal confessore. La prima ipotesi delittuosa richiama non solo il can. 965 («ministro del sacramento della penitenza è il solo sacerdote») ma anche il 966 §1. 17 Pertanto chi non ha ricevuto l'ordine sacro è "incapace" di impartire una valida assoluzione in virtù dello stesso diritto divino; chi non ha ricevuto la facoltà, invece, è "inabile" per disposizione di diritto ecclesiastico. Tuttavia

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> «Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l'assoluzione».

in entrambe le ipotesi l'assoluzione è invalida e pertanto l'azione delittuosa posta in essere viene propriamente chiamata "attentato" dal momento che il soggetto può solo "tentare" l'azione senza conseguirne gli effetti. A chi non potesse dare validamente l'assoluzione sacramentale non solo è vietato la "tentata" assoluzione ma anche il semplice ascolto della confessione sacramentale qualunque ne sia il motivo che possa sembrare giustificarlo anche se non abbia nessuna intenzione di impartire una assoluzione invalida.

Come nel caso dell'Eucaristia anche la simulazione della confessione da parte del fedele ordinato che potrebbe validamente celebrarla, è inserita nel numero dei *delicta graviora* come specificazione dei cann. 1379 CIC e 1443 CCEO che genericamente parlano di simulazione dell'amministrazione di un sacramento.

L'ultimo delitto concernente il sacramento della penitenza inserito tra i delicta graviora è quello configurato da un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 23 settembre 1988 18 che richiamava un suo precedente decreto del 1973 e che proibisce sia la registrazione che la divulgazione con qualsiasi mezzo di comunicazione sociale del contenuto di una confessione vera o falsa. Rispetto al decreto del 1988 viene mutata la pena canonica che precedentemente era la scomunica latae sententiae ed ora, invece, è una pena ferendae sententiae indeterminata e precettiva che potrebbe includere anche la dimissione dallo stato clericale se il reo sia un chierico. Personalmente avrei mantenuto la pena precedente della scomunica latae sententiae con l'aggiunta di una pena espiatoria indeterminata e precettiva 19 in modo da scoraggiare un delitto che profana il sacramento dell'incontro sincero del penitente con il Dio "ricco di misericordia e di perdono".

L'art. 5 del motu proprio modificato riporta un nuovo delitto includendo il decreto che sanziona con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, e la pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale se il reo è chierico, la attentata ordinazione sacra di una donna, decreto emanato il 19 dicembre 2007 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.<sup>20</sup>

Ma è l'art. 6 (in precedenza art. 4) riguardante l'unico *delictum gravius contra mores*, e cioè l'abuso su minori perpetrato da un chierico (can. 1395 §2 CIC), che ha visto due modifiche di particolare interesse proprio alla luce di quanto detto in precedenza, ossia che questo delitto ha guidato l'adattamen-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> In «Acta Apostolicae Sedis» 80 (1988) 1367

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Infatti le pene medicinali e quelle espiatorie non sono alternative fra loro, come del resto si vede bene nel can. 1364 dove coesistono; per cui possono essere previste contemporaneamente pene medicinali ed espiatorie per il medesimo delitto giacché hanno finalità prevalenti differenti.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> E riportato in sette lingue sul sito della Santa Sede all'indirizzo:

http://www.vatican.va/roman\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\_con\_cfaith\_doc\_20071219\_attentata-ord-donna\_lt.html

to del m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela alle concrete esigenze della sua punizione.

Innanzitutto l'inserzione al n. 1 dell'equiparazione al minore, limitatamente agli effetti di questo delitto, della persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione. In un caso del genere si sarebbe potuto pure fare ricorso all'inciso del canone 1395 §2 che punisce il delitto in questione se sia stato commesso con violenza, indipendentemente dall'età della vittima, ed è certamente questo il caso di abuso su una persona in tale situazione, ma ciò avrebbe potuto estendere troppo l'ambito di competenza della Congregazione in questo delitto. Viceversa, in tal modo non si è fatto altro che circoscrivere, sulla base dell'esperienza raccolta, i delitti realmente perpetrati che più frequentemente sono avvenuti.

In secondo luogo il n.2 dell'art. 4 §1 ha tipicizzato la fattispecie delittuosa che ha per oggetto l'acquisizione, la detenzione o la divulgazione, per scopi turpi, di immagini pornografiche di minori degli anni quattordici da parte di un chierico. In realtà già da tempo la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva ritenuto queste fattispecie rientranti nell'ipotesi di *delictum cum minore*, <sup>21</sup> tuttavia questa precisazione appare quantomai opportuna per dissipare eventuali dubbi interpretativi che spesso ricorrono dal momento che la norma penale soggiace ad interpretazione stretta ed al divieto dell'analogia. <sup>22</sup> Le tre attività indicanti la fattispecie delittuosa sono anche modulate sulle analoghe prescrizioni delle leggi penali secolari.

L'ultima modifica concernente la norme sostanziali del motu proprio riguarda la prescrizione dei *delicta graviora*. Da un lato, infatti, si è inserita la facoltà concessa nel 2002 alla Congregazione di potervi derogare, eliminando però il riferimento alla richiesta motivata dei vescovi per cui riterrei che questa deroga possa essere anche data d'ufficio dalla Congregazione stessa, e dall'altro è stata estesa da dieci a venti anni, mantenendo la sua decorrenza a partire dal compimento della maggiore età della vittima se si tratta di delitto

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cf. C. Scicluna, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguar-do ai* delicta graviora, in D. Cito (cur.) «Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico», Milano 2005, in cui afferma: «Il MP parla di "delictum cum minore". Questo non significa solo il contatto fisico o l'abuso diretto ma include anche l'abuso indiretto (per esempio: mostrare pornografia ai minori, esibirsi nudi davanti ai minori). Include anche il recupero e il salvataggio (downloading) di pornografia pedofila, per esempio da internet. Questo tipo di comportamento è anche un delitto civile in alcune nazioni. Mentre il browsing può essere involontario, difficilmente lo è il downloading che non solo richiede una scelta o opzione specifica ma molte volte presuppone un servizio a pagamento con carta di credito e la conseguente comunicazione dei dati personali dell'acquirente che difficilmente rimane anonimo e molte volte è rintracciabile. Alcuni sacerdoti sono stati condannati ed incarcerati per possesso di migliaia di foto pornografiche raffiguranti bambini ed altri minori. Secondo la prassi della CDF questo comportamento rientra sotto il *delictum gravius* in parola» (pp. 282-283).

su minori. Indubbiamente l'estensione da dieci a venti anni (che dal tenore del testo ha carattere retroattivo ossia applicabile anche ai delitti commessi prima dell'entrata in vigore di queste norme) sembrerebbe poter evitare un uso eccessivo della deroga dei termini in questione, tuttavia la normativa vigente rimane problematica e non facilmente conciliabile con il principio del *favor rei*. Inoltre, a mio parere, sarebbe quasi preferibile un regime di imprescrittibilità valevole per tutti piuttosto che un regime di venti anni ma derogabile e quindi imprescrittibile solo per alcuni casi ritenuti meritevoli della deroga, in quanto parrebbe insinuare un possibile esercizio arbitrario della potestà giudiziaria.

# 3. Le norme procedurali

Dal momento che il m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela è principalmente di carattere processuale, sono state proprio le norme procedurali all'interno del motu proprio ad essere state oggetto, fin dall'inizio, di modifiche per adattarle alle situazioni concrete in modo da permettere lo svolgimento rapido ed efficace dei processi nei casi di abuso di minori. In questo senso le norme rese pubbliche il 15 luglio riprendono sostanzialmente i cambiamenti prodottisi negli anni 2002 e 2003 fatte salve due novità, una di tipo per lo più chiarificatore, l'altra di carattere più sostanziale. All'art. 17 del nuovo testo, infatti, si prevede che, qualora il caso sia deferito alla Congregazione senza aver prima condotto l'indagine previa prevista nei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, gli atti preliminari del processo possano e non debbano essere svolti dalla Congregazione medesima. Più rilevante, invece appare l'inserzione, nell'attuale art. 19, della dicitura «ab investigatione praevia inchoata» delle misure cautelari a carico dell'indagato previste nei cann. 1722 CIC e 1473 CCEO. Il tema è spinoso giacché la dottrina, generalmente, si era espressa negativamente su questa possibilità. <sup>23</sup> L'innovazione, di per sé, non pare inopportuna, soprattutto in presenza di una pubblica diffusione delle accuse che, indipendentemente dal principio della presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna, renderebbero problematico, ad esempio, l'esercizio del ministero, ma, a mio avviso, non è di facile armonizzazione con il disposto dei cann. 1717 §2 CIC e 1468 §2 CCEO che, in modo identico, stabiliscono che: «cavendum est, ne ex hac investigatione bonum cuiusquam nomen in discrimen

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cf. per tutti F. Daneels, *L'investigazione previa nei casi di abuso sessuale di minori*, in J. Conn – L. Sabbarese (cur.), "Iustitia in Caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio de Paolis", Roma 2005, p. 503, in quale afferma: «Le misure cautelari di cui al can. 1722, dunque non possono essere applicate nell'investigazione previa e neanche alla sua conclusione, ma soltanto avviato il vero processo penale». Quasi a dire che nemmeno la procedura amministrativa diretta ad infliggere o dichiarare le pene sia idonea ad una tale tipo di provvedimento.

vocetur», soprattutto in presenza di notizie di delitto che risultano di fatto riservate, anche perché l'art. 19 in questione non pone limiti all'adozione di tali misure se non quelli dei rispettivi canoni che però presuppongono che il processo abbia già preso l'avvio.

Riassumendo ora, in modo estremamente sintetico l'insieme delle modifiche alle norme procedurali introdotte lungo gli anni e riprese nelle nuove norme, si può dire che esse derogano profondamente a tutto l'impianto previsto nel 2001 per cercare di sopperire a varie problematiche quali soprattutto la mancanza di personale preparato e la complessità di un'eventuale procedura giudiziaria.

Innanzitutto va ricordata la modifica al precedente art. 17 (ora art. 21) che stabiliva, d'accordo anche con la *Instructio* del 1962, l'obbligatorietà in queste fattispecie del processo penale giudiziario. Attualmente, invece, accanto al processo giudiziario si potrà esperire, sia presso la Congregazione che nelle istanze locali, la procedura amministrativa prevista nei cann. 1720 CIC e 1486 CCEO, anche se a volte in forma "rinforzata" ossia attribuendo voto deliberativo agli "assessori" di cui al can. 1720, 2° CIC, ed anche il deferimento diretto al Santo Padre per la dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi.

Evidentemente tutto ciò è una sorta di conferma dell'inversione del principio sancito dal Codice della preferenza della via giudiziaria rispetto a quella amministrativa, preferenza che non è posta solo a favore dell'accusato ma anche di colui che è chiamato a giudicare, affinché la sua decisione sia ponderata e possa raggiungere quella certezza morale al cui servizio il contraddittorio processuale è posto come strumento prezioso, anche se anche se viene riservata alla Congregazione e non all'Ordinario che ha promosso il giudizio, la possibilità di irrogare la pena di dimissione dallo stato clericale.

Nell'ambito delle garanzie del diritto di difesa dell'imputato si conferma, nell'art. 27 che contro gli atti amministrativi emessi dalla Congregazione è ammesso solo il ricorso entro sessanta giorni alla medesima Congregazione, escludendo i ricorsi previsti dall'art. 123 della cost. ap. *Pastor bonus* e segnatamente il ricorso alla Segnatura Apostolica.

Viene confermata, poi, la *facultas sanandi* degli atti dei tribunali inferiori posti in violazione di norme processuali ad eccezione del diritto di difesa e, per ultimo, l'art. 15 delle nuove norme, conferma la facoltà di dispensare dai requisiti del sacerdozio e del dottorato in diritto canonico al personale dei Tribunali indicato nell'art. 14, cercando così di sopperire alle notevoli carenze in tal senso riscontrabili nei tribunali inferiori.

Poiché queste norme sono quelle in vigore all'interno della comunità ecclesiale e concernenti esclusivamente le disposizioni valevoli per la procedura canonica relativa al perseguimento ed alla punizione dei *delicta gravora*, non stupisce l'assenza di un riferimento ad eventuali ed analoghe competenze dell'autorità civile in materia dal momento che, in ogni caso, non vengo-

no diminuiti i doveri che i fedeli hanno come cittadini delle rispettive Nazioni di appartenenza.

In conclusione, come ricordato in precedenza, le nuove norme sui delitti più gravi non possono essere adeguatamente comprese se non si tiene conto dell'incidenza del delitto di abuso sui minori nella vita della Chiesa di questi ultimi anni e dello sforzo promosso tenacemente dal Santo Padre di promuovere, anche a livello giuridico, strumenti che consentano di tutelare le vittime di tali abusi, impedendo anche, nel limite del possibile, il ripetersi di tali azioni delittuose. Tutto ciò, però, fatto tenendo conto della situazione reale in cui la Chiesa e la sua organizzazione giudiziaria versa nel momento presente. Non vi è dubbio che la normativa vigente può prestare il fianco a critiche soprattutto se paragonata a quella vigente nei decenni precedenti, e non solo dal punto di vista squisitamente tecnico,<sup>24</sup> ma l'augurio è che proprio l'emergenza giuridico penale che gli ultimi anni stanno evidenziando nella vita del popolo di Dio, serva a promuovere la consapevolezza dell'importanza di avere, nel limite del possibile, fedeli preparati a collaborare con il gravoso dovere dei Pastori di tutelare il bene comune della comunità ecclesiale. 25

DAVIDE CITO

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> In questo senso sono ancora attuali le riflessioni proposte da J. Llobell, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti degli imputati: il diritto all'equo processo*, in D. Cito (cur.) «Processo penale...» cit., 63-143, perché evidenziano come questioni apparentemente tecniche e pragmatiche possano comportare una compressione dei diritti dei fedeli non sempre giustificabile.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Tra le funzioni che configurano il ministero episcopale, il can. 392 CIC (riprendendo LG 27 e CD 16) sottolinea l'obbligo del Vescovo diocesano di promuovere la disciplina della Chiesa universale vigilando al contempo affinché non si insinuino abusi soprattutto per ciò che concerne il ministero della Parola, la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il culto di Dio e dei santi e l'amministrazione dei beni.